

Comunicato ARTeD sulle proposte circolate in rete in merito ai Decreti Attuativi

Nei giorni scorsi, è stata resa nota l'istituzione presso il Ministero dell'Università e della Ricerca di un Gruppo di lavoro per la predisposizione dei decreti attuativi previsti dalla legge 16 luglio 2026, n. 129, recante "Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente".

L'Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato è la sola a tutelare specificatamente la categoria sulla quale ricadranno direttamente e in maniera maggiore gli effetti della riforma. Riteniamo quindi opportuno rendere note, nell'ottica di un confronto costruttivo, alcune criticità rilevate all'interno delle proposte che sono state avanzate da ADI per i suddetti decreti attuativi¹.

Innanzitutto, si ritiene importante ricordare che, secondo la stessa Legge 129/2026, i decreti attuativi sono finalizzati a regolare esclusivamente:

- (1) i requisiti d'accesso alle procedure per la chiamata di professori e la valutazione per il passaggio a Professore Associato per i Ricercatori in Tenure Track (artt. 18 e 25, comma 5 della Legge 240/2010);
- (2) le linee guida per la valutazione svolta dall'ANVUR dopo tre anni dalla presa di servizio dei vincitori delle procedure concorsuali;
- (3) i requisiti per l'inserimento dei professori all'interno delle liste nazionali dei commissari di concorso.

Pertanto, alcune delle proposte circolate in merito alla valutazione dei candidati durante le procedure concorsuali ricadono al di fuori dei limiti in cui i decreti possono legiferare. Tuttavia, in un'ottica di collaborazione costruttiva, qualora si intendesse prendere in considerazione un'eventuale modifica delle modalità di reclutamento dei Ricercatori a Tempo Determinato e dei Professori Universitari, rendiamo qui di seguito le nostre osservazioni sulle proposte avanzate.

La proposta che i requisiti di ingresso operino come un filtro d'entrata a maglie larghe (punto 1.1) è nel complesso condivisibile. Siamo infatti favorevoli a una riduzione delle attuali soglie bibliometriche, che hanno alimentato in questi anni una corsa all'iper-produttività, disallineata rispetto alle necessità di condivisione delle conoscenze all'interno delle comunità scientifiche. Segnaliamo tuttavia che una loro riduzione arbitraria come il dimezzamento proposto dovrà tenere conto che queste soglie andranno periodicamente aggiornate e andranno quindi stabiliti dei meccanismi di revisione che non siano arbitrari. Sugeriamo anche cautela nella definizione di "età accademica" come strumento di normalizzazione dei titoli. Questa infatti non dovrebbe essere semplicemente calcolata a partire dal momento di ottenimento del titolo di Dottore di Ricerca, ma dovrebbe essere esclusivamente calcolata tramite il cumulo dei contratti sottoscritti con Università ed Enti di Ricerca, onde evitare di penalizzare ricercatori che abbiano avuto una minore continuità contrattuale non per demerito, ma a causa di un sistema sottofinanziato, che non garantisce un numero sufficiente di opportunità per mantenere continuità lavorativa all'interno del mondo accademico.

Un'ulteriore proposta è l'istituzione di una griglia nazionale di valutazione per i concorsi (punto 1.2). Come già accennato in premessa, questa proposta appare al di fuori delle materie che il Gruppo di lavoro è chiamato a regolare. A prescindere dall'opportunità o meno di proporre un tale strumento, appare decisamente critico come la proposta di ADI non includa in alcun modo la valorizzazione dell'esperienza didattica dei candidati. Questa infatti non può essere demandata esclusivamente alla prova didattica, ma deve tenere necessariamente conto dell'esperienza maturata sul campo dai candidati e dell'eventuale attribuzione formale di incarichi di insegnamento. L'insegnamento rappresenta la prima missione dell'Università e il suo peso nelle procedure

¹ <https://www.dottorato.it/proposte-per-i-decreti-attuativi-della-legge-di-revisione-del-reclutamento-universitario-a-c-2735/>

concorsuali non può essere sottostimato. Pertanto, un peso inferiore al 20% in un'ipotetica griglia nazionale di valutazione appare decisamente inadeguato.

Inoltre, la proposta dell'utilizzo del numero di concorsi vinti da un candidato (a prescindere dal tipo di concorso) come strumento di valutazione appare inappropriata. Visto che i contratti del pre-ruolo esistenti possono avere durate significativamente diverse (dai pochi mesi delle borse di ricerca, ai 3+2 anni del RTDa, ai 6 anni cumulabili di Assegni di Ricerca, ai 2+2+1 anni dei Contratti di Ricerca, ad esempio), un ricercatore che riuscisse per merito a rimanere inquadrato per un lungo periodo con uno stesso contratto vinto per esito di un solo concorso risulterebbe penalizzato rispetto a un ricercatore che avesse vinto n concorsi per borse di ricerca per pochi mesi. Sugeriamo pertanto di riconsiderare questa proposta.

Si propone inoltre di affiancare a indicatori bibliometrici quantitativi, per i gruppi scientifico-disciplinari bibliometrici, alcuni indicatori detti "qualitativi" (punto 1.3). Questi appaiono tuttavia in contrasto con alcuni degli obiettivi dichiarati nel documento proposto da ADI e sollevano diverse perplessità. La richiesta di un numero minimo dei prodotti presentati collocato nel primo quartile della *subject category* di riferimento rappresenta una di quelle iniziative che, seppur partendo da buone intenzioni, rischiano di contribuire a falsare gli indicatori delle riviste e alimentano meccanismi perversi del mercato editoriale. Allo stesso modo, la richiesta di una dichiarazione del contributo autoriale sui lavori a molti autori per scoraggiare l'autorialità di comodo appare come una misura poco incisiva e di difficile verificabilità, visto che tali dichiarazioni sono rese dagli autori stessi e non hanno alcuna possibilità di verifica a posteriori. Infine, risulta decisamente inappropriata la richiesta di escludere i lavori di revisione della letteratura (*review*) dal computo dei prodotti valutabili ai fini del punteggio. Le *review* sono, in molti settori, prodotti di fondamentale utilità per la comunità scientifica, soprattutto in una fase storica di iperproduttività in cui è molto difficile tenere il passo di ciò che viene pubblicato e di quanto sia stato prodotto in un determinato campo. Per questo motivo, la redazione di un lavoro di *review* è spesso un compito molto gravoso. Inoltre, l'idea che questo tipo di lavori non si possano considerare originali non tiene conto del fatto che riconsiderare collettivamente dati e concetti passati alla luce di concetti moderni possa di per sé essere considerato originale e portare ad avanzamenti significativi della conoscenza. Occorre inoltre considerare che spesso, in un sistema che è strutturalmente sottofinanziato, i lavori di revisione permettono ai ricercatori di portare avanti il proprio lavoro e di contribuire alle proprie comunità scientifiche anche durante periodi di assenza o scarsità di risorse che impediscono l'acquisizione di nuovi dati.

Un'ultima criticità rilevante riguarda la proposta di inibizione temporanea dalla partecipazione a nuove procedure di concorso in caso di dichiarazioni false da parte dei candidati (punto 2.4). Seppure sia condivisibile lo spirito della proposta, questa appare tuttavia eccessiva. In caso vengano rilevate false dichiarazioni riguardanti i titoli autodichiarati, i candidati incorrono già nel decadimento della propria posizione all'interno della graduatoria finale e nelle procedure penali previste dal D.P.R. 445/2000. Se però queste procedure prevedono in sede processuale di poter provare la propria eventuale buona fede, un'esclusione d'ufficio dalle procedure concorsuali successive rischia di punire in maniera eccessiva e senza possibilità d'appello quanti commettessero errori in buona fede. È da considerarsi che questo tipo di errori possono essere commessi con relativa facilità nell'ambito di procedure iper-burocratizzate.

Al netto di alcuni aspetti minori, riteniamo nel complesso condivisibili le altre proposte avanzate da ADI, con particolare riguardo a quanto proposto per i meccanismi e i tempi di estrazione degli argomenti della prova didattica, anche se questa materia non rientra in realtà tra quelle sulle quali è chiamato a esprimersi il Gruppo di lavoro presso il MUR. Rinnoviamo pertanto ad ADI, così come agli altri componenti del Gruppo, la nostra disponibilità ad un confronto costruttivo, al fine di elaborare collettivamente la migliore versione possibile dei decreti attuativi della Legge 129/2026. Ci auguriamo inoltre che questi vorranno anche prendere in

considerazione le proposte di decreto che come Associazione dei Ricercatori a Tempo Determinato abbiamo elaborato e inoltrato al Ministero dell'Università e della Ricerca e a tutti i membri del Gruppo di lavoro coinvolti nella discussione sui Decreti Attuativi della legge 129/2026 e che possono essere consultate a questo indirizzo: <https://www.uniarted.it/proposte-sui-decreti-attuativi-l-129-2026/>. Queste proposte sono volte a tutelare gli interessi dei Ricercatori a Tempo Determinato e di tutti i ricercatori inquadrati nelle varie forme contrattuali del pre-ruolo, i quali rappresentano senza ombra di dubbio la categoria che vedrà ricadere su di sé i maggiori effetti di questa riforma del reclutamento universitario.

08 Ottobre 2026

La Presidenza e Segreteria ARTeD